



# Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché la frana di Niscemi

## D.L. 25/2026 / A.C. 2823

Dossier n° 166 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 9 marzo 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2823
D.L.	25/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e ...é ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	25
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

L'**articolo 1** reca uno stanziamento, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni per l'anno 2027, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. Tali risorse sono integrate di 50 milioni di euro, per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del c.d. fondo per la ricostruzione. Complessivamente le risorse destinate ai territori citati sono pari a 165 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

L'**articolo 2** riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la **sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini** in materia di **adempimenti e versamenti tributari e contributivi** ai soggetti che, **alla data del 18 gennaio 2026**, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio. I soggetti a cui si applicano le suddette sospensioni dei termini sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni. **I versamenti sospesi devono essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 10 ottobre 2026**.

Viene, altresì, disposta la **proroga di tre mesi** dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione-*quinquies*).

Sul punto, si ricorda, già in passato, l'**articolo 1** del decreto-legge n. 61 del 2023 (si rinvia al relativo [dossier](#)) aveva sospeso i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza **tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023**, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione nel territorio dell'Emilia-Romagna del mese di maggio 2023.

Più recentemente, l'art. 11 del decreto-legge n. 65 del 2025 ha disposto la sospensione, **dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**, dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per i soggetti residenti o con sede legale o operativa negli immobili interessati dagli eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei (si rinvia al relativo [dossier](#)).

L'**articolo 3** sospende l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche danneggiate a seguito dei predetti eventi meteorologici.

L'**articolo 4**, al fine di consentire il risanamento e il ripristino di impianti e infrastrutture gravemente danneggiati a causa degli eventi meteorologici occorsi a partire dal 18 gennaio 2026, sospende dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 l'applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che

risultano incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi.

L'**articolo 5** riconosce un'**integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa** a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un'impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o **impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro**, se residenti o domiciliati nei medesimi territori.

Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026.

L'**articolo 6** riconosce, con riferimento al periodo **dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026**, una **indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi** iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa di tali eventi.

Tale indennità è pari a **500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni** ed è riconosciuta comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro e nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per il 2026.

L'**articolo 7** estende gli indennizzi (già previsti dalla decretazione d'urgenza adottata in risposta agli eccezionali eventi atmosferici del 2023) alle imprese esportatrici (e alle relative filiere) di **Calabria, Sardegna e Sicilia** danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2026. L'intervento assegna le risorse nel limite massimo di **130 milioni di euro** a valere su risorse già stanziato, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad apposite deliberazioni del Comitato agevolazioni, mentre l'istruttoria e la valutazione delle istanze sono affidate a SIMEST.

L'**articolo 8** reca sospensioni di termini in favore di **imprese e società aventi sede legale o operativa, oppure unità locali**, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge. Si tratta di termini relativi al versamento **diritto annuale** dovuto alle Camere di commercio, ad **adempimenti contabili e societari**, nonché gli adempimenti amministrativi e le relative sanzioni riguardanti la presentazione di **atti e documenti alle Camere di commercio**. L'articolo prevede, altresì, che i suddetti eventi meteorologici siano considerati **causa di forza maggiore per i debitori** e che, nei territori interessati, agli immobili c.d. "commerciali" si applichi la **disciplina della locazione contenuta nel codice civile**.

L'**articolo 9** dai **commi da 1 a 3** dispone che le imprese agricole, le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura situate nelle zone delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana colpite dalle avversità atmosferiche straordinarie occorse nei mesi di gennaio e febbraio 2026 possano ricorrere ai **benefici già previsti dalla legge in caso di calamità naturali**, dettando specifiche modalità e condizioni.

I **commi 4 e 5** rifinanziano a tal fine con **108 milioni di euro** il Fondo di solidarietà nazionale, individuando le relative coperture.

Il **comma 6 proroga al 31 dicembre 2026** il termine entro cui le imprese della pesca e dell'acquacoltura devono stipulare un'assicurazione per coprire i danni causati da eventi catastrofali.

L'**articolo 10, comma 1**, consente al Ministero del turismo di realizzare, anche mediante la partecipazione della società ENIT, **campagne** nazionali e internazionali volte a promuovere il turismo nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il **comma 2** autorizza a tali fini la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e il **comma 3** ne reca la copertura finanziaria.

L'**articolo 11** autorizza le regioni **Calabria, Sardegna, Sicilia e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio** ad assumere a tempo determinato **10 unità di personale non dirigenziale** per un periodo massimo di tre anni, anche attingendo alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni

Inoltre, eleva a **7 unità** il numero massimo di **incarichi dirigenziali di seconda fascia**, che il **Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio** può conferire per il triennio 2026-2028, a **soggetti esterni**.

Il **comma 1 dell'articolo 12** del decreto legge in conversione prevede che, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-*quater*, commi 1, lettera a), e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile;

b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-*bis* del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di limiti al cumulo fra redditi da pensione e altri emolumenti.

Il successivo **comma 2** prevede che alle assunzioni e al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si procede nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per le Regioni Sardegna e Siciliana, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale.

Infine il **comma 3** prevede che alle assunzioni e agli incarichi in questione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali.

L'**articolo 13** contiene  **misure volte a favorire i comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici** verificatisi a partire **dal 18 gennaio 2026** e per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza** con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026. Si prevede per gli anzidetti comuni una **proroga al 31 luglio 2026** per la **trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto di gestione 2025**, una disciplina dedicata relativa all'**erogazione del Fondo di solidarietà comunale** per l'anno corrente nonché una **proroga di 60 giorni solo per il 2026**, riferita anche alle relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, del **termine per la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza** da parte degli agenti che vi sono tenuti nonché del **termine per la trasmissione del conto della gestione degli agenti contabili interni** alla competente sezione giurisdizionale della **Corte dei conti** da parte dell'ente locale.

L'**articolo 14** reca disposizioni per assicurare il **mantenimento dell'occupazione** e il **recupero della capacità produttiva** delle zone interessate dai recenti eventi meteorologici avversi, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

Nello specifico, il **comma 1** consente l'applicazione ai territori dichiarati in stato di emergenza del regime di aiuti disposti in attuazione del piano di **risanamento della siderurgia nazionale**, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

Il **comma 2** prevede che il MIMIT sottoscriva con le regioni interessate un **accordo di programma** per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che, per l'intervento in esame, siano utilizzate le risorse già stanziare nel 2021 per le aree di crisi industriale non complessa, fino ad un massimo di **25 milioni di euro**.

L'**articolo 15** prevede l'istituzione di un Commissario straordinario per la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi e le relative disposizioni organizzative e finanziarie.

L'**articolo 16** prevede contributi economici per l'autonoma sistemazione in favore dei soggetti i cui immobili, collocati nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, siano stati demoliti o da demolire a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio comunale di Niscemi.

L'**articolo 17** prevede che la disciplina di cui all'art. 1, comma 448, primo periodo, della L. n. 234/2021, si applichi anche alle emergenze verificatesi nel 2023 e nel 2024, a condizione che la ricognizione dei

fabbisogni sia stata completata entro il 31 dicembre 2025 e che non siano già stati previsti con norma primaria specifici finanziamenti con legge.

L'**articolo 18** novella la disciplina dell'Agenzia «ItaliaMeteo» – recentemente commissariata dalla legge di bilancio 2026 – al fine di:

- ampliare le possibilità di proroga del personale comandato e dei contratti di lavoro flessibile, estendendole altresì agli incarichi individuali di lavoro autonomo (co. 1, lett. a));
- prorogare, al 30 giugno 2026, il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto alla presentazione della proposta del nuovo statuto dell'Agenzia (co. 1, lett. b), n. 1));
- stabilire che l'Agenzia ha sede in Roma e che il Commissario straordinario si avvale, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPC);
- disciplinare il conferimento dell'incarico del nuovo direttore e la durata dell'incarico dei componenti del collegio dei revisori (co. 1, lett. b)-c)).

L'**articolo 19, comma 1**, prevede l'istituzione, presso la CONSAP, del **ruolo degli esperti assicurativi catastrofali** che esercitano l'attività di accertamento e stima economica dei danni a beni immobili assicurati a seguito di eventi calamitosi. Elenca, altresì, i **requisiti per l'iscrizione** al predetto ruolo.

I **commi 2 e 3** recano disposizioni concernenti l'esercizio di tale attività professionale e le condizioni per l'iscrizione al suddetto ruolo da parte di cittadini di altro **Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo, nonché della Svizzera**.

Il **comma 4** stabilisce che l'attività in oggetto possa essere esercitata **solo da soggetti iscritti al ruolo** e punisce l'attività esercitata in difetto di iscrizione richiamando le norme del codice penale applicabili a tale fattispecie.

Il **comma 5** impone agli iscritti il pagamento di un **contributo annuale** alla CONSAP.

Il **comma 6** reca le disposizioni relative alla **tenuta del ruolo** da parte della CONSAP.

I **commi 7 e 8** dispongono in merito alle **sanzioni disciplinari e al relativo procedimento**.

Il **comma 9** reca disposizioni di carattere transitorio e il **comma 10** demanda ad un **regolamento della CONSAP** la definizione della disciplina del **funzionamento del ruolo** degli esperti assicurativa catastrofali in esame.

L'**articolo 20** disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione del sistema di allarme pubblico di protezione civile.

Il **comma 1** prevede che il sistema di accesso a internet tramite App per il rischio da precipitazioni intense sia regolato con apposito provvedimento del Capo del DPC (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che assicuri la sua attivazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Relativamente, invece, ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane il termine del 31 dicembre 2026 per l'attivazione di IT-Alert, attraverso cui possono essere inviati messaggi di emergenza ai cellulari.

Il **comma 2** stabilisce, fatte salve alcune eccezioni, l'obbligo di trasmettere al DPC dati utili per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente decreto-legge.

Infine, il **comma 3** affida allo stesso Dipartimento il coordinamento della Rete Radio Nazionale di protezione civile.

L'**articolo 21** reca modifiche, anche di carattere integrativo, alla disciplina della ricostruzione privata – con particolare riferimento alla delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito – nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024 (comma 1). Sono altresì regolati i conseguenti profili finanziari, precisando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 2).

Le citate modifiche (recate dal comma 1) sono principalmente volte a precisare che la delocalizzazione può:

- avvenire non solo nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato ma anche nei comuni limitrofi;
- riguardare non solo gli edifici per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione in loco, ma anche quelli per i quali sia interdetta la riparazione (la novella individua altresì i fattori che inibiscono la riparazione/ricostruzione dell'edificio);
- riguardare – a particolari condizioni e nel limite di spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori succitati – anche immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi alluvionali in questione.

L'**articolo 22** introduce alcune misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023.

L'articolo in questione, in particolare, novella [l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63](#), inserendo i commi da 1-*ter* a 1-*decies*.

L'**articolo 23** chiarisce che, ai sensi di quanto previsto dal decreto in esame, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Niscemi.

L'**articolo 24** reca le **disposizioni finanziarie** per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame, quantificati complessivamente in circa **356,1 milioni** di euro per il **2026**, **28,1 milioni** di euro per il **2027** e **3,1 milioni** di euro per **ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**.

L'**articolo 25** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 95 commi, appare riconducibile allo scopo generale di fronteggiare situazioni emergenziali causate da gravi eventi meteorologici, scopo che il preambolo del provvedimento articola in 6 più specifiche finalità: 1) disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà degli eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione siciliana; 2) emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi; 3) prevedere, in relazione al rischio precipitazioni intense, in luogo dell'attivazione del sistema IT-alert tramite il canale *cell broadcast*, la messa in esercizio di una App dedicata; 4) fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025; 5) assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofici a cura di professionisti qualificati; 6) assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 95 commi, 4 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un DPCM, un decreto ministeriale e di 2 provvedimenti di altra natura.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 15, al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza del comune di Niscemi, prevede, al comma 1, che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario, così derogando, in modo implicito, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, secondo cui, invece, i Commissari straordinari sono nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la medesima disposizione, inoltre, stabilisce che, ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, previa intesa con la Regione siciliana, può provvedere, a mezzo di ordinanza, in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 luglio 2025 sul disegno di legge n. 2527 di conversione del decreto-legge n. 92 del 2025). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Sul tema, si ricorda che [l'art. 25 del Codice della protezione civile](#) prevede che le ordinanze di protezione civile, possano adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea e che, ove esse rechino deroghe alle leggi vigenti, "devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate".

Ai sensi della medesima disposizione, con le ordinanze di protezione civile può disporsi in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
- d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale.